Stagione 2024/2025

Comunicato n. 38 del 29/05/2025
ASC PICCOLI CAMPIONI 2018/2019 PICCOLE PESTI
- Calcio a 7 -

1. Comunicazioni

Organo di Giustizia Sportiva PROT. 07/2025
DEL 29.05.2025
CAMPIONATO JUNIRES C5 A.S.C. TRA POLISPORTIVA QUATTRONE VARACALLI vs VITTORIA FUTSAL
Il Giudice Sportivo Territoriale,

-
visto il ricorso inviato in data 26.05.2025 alle ore 19,27, inviato sull'email ufficiale giustiziasportiva@ascsportcalabria.it, dalla Polisportiva F. Quattrone Arghillà con sede in Reggio di Calabria (RC) in Piazza S. Aurelio n.1, presentato dal Presidente e Legale Rappresentante pro-tempo sacerdote Emmanuel Mbamba, tesserato non sottoposto a provvedimenti sportivi interdittivi e relativo alla gara del campionato Juniores C5 ASC del 20.05.2025 tra la squadra summenzionata e la Vittoria Futsal, disputata presso il campo sportivo ITIS Panella;
-
rilevato che è stato presentato preannuncio di reclamo nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti alla controparte Vittoria Futsal sull'email armandoviola1978@libero.it;
-
rilevato che è stato inviato il ricorso per conoscenza alla controparte Vittoria Futsal in data 26.05.2026 sull'email armandoviola1978@libero.it rispettando i termini ed i modi previsti dalle normative vigenti;
-
rilevato che è stato versato il relativo contributo per le spese di giustizia in data 26.05.2026 sul conto corrente bancario dedicato intestato ad ASC Comitato Regionale Calabro giustizia sportiva così come prescrive la normativa vigente;
-
preso atto e valutata la documentazione allegata al ricorso di cui trattasi (distinta della squadra Vittoria Futsal e la relativa dichiarazione del Direttore di Gara comandato in servizio Sig. Francesco Massara da Reggio di Calabria);
-
visionato e valutato il regolamento attuativo del campionato Juniores C5 ASC stagione agonistica 2024-2025;
-
valutato che dalle risultanze contenute negli atti pervenuti a codesto Organo, consegue che la Società Vittoria Futsal nella partita de quo, utilizzava tre atleti nel caso specifico Praticò Simone classe 2004 (tes. n. C.24918007), Romeo Tommaso classe 2005 (tes. n. c.24918006) e Caserta Davide classe 2005 (tes. n. C.24.918009);
-
riscontrato che il Direttore di Gara designato in servizio Sig. Francesco Massara nella dichiarazione allegata agli atti testualmente attesta "certifico che i giocatori presenti in distinta, che rappresentano in questo campionato i fuori quota, erano tutti presenti durante la partita indicata in oggetto";
-
letto il regolamento attuativo del campionato juniores C5 ASC stagione agonistica 2024-2025, in cui prescrive alle Società partecipanti al torneo di non superare in campo il limite massimo di atleti fuori quota (max. 2);
DELIBERA
-
di infliggere alla Società Vittoria Futsal la perdita dell'incontro con sconfitta a tavolino per 3-0;
-
di ammonire e nel contempo diffidare la Società Vittoria Futsal, in virtù dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva – Titolo II Norme di Comportamento – Capo I -Disposizioni generali, a mantenere un comportamento sportivo, osservando scrupolosamente i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonché tutte le altre norme contenuti nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, Norme Organizzative interne e le altre disposizioni emanate ad inizio campionato dall'Ente ASC;
-
di autorizzare la restituzione del contributo per le spese di giustizia al netto degli euro 50,00 trattenuti dal comitato, versato alla Società Arghillà F. Quattrone di Reggio di Calabria (RC), in virtù dell'accoglimento totale del ricorso di cui trattasi.
Reggio di Calabria, 29.05.2025
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

** Vedi delibera*